



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Capo Dipartimento pro tempore 1 agosto 2012, n. 161 con il quale è stata bandita una procedura selettiva per titoli e superamento di un successivo corso di formazione per la copertura di n. 559 posti nella qualifica iniziale di capo squadra del ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di cui n. 3 da radioriparatore, n. 19 da portuale, n. 10 da sommozzatore e n. 527 da generico, aumentati, in virtù dei 91 posti non coperti dalla precedente procedura concorsuale, a n. 650 posti di cui n. 13 da radioriparatore, n. 24 da portuale, n. 51 da sommozzatore e n. 562 da generico, conferibili con decorrenza 1.1.2012;

Visto il decreto del Capo Dipartimento pro tempore 19 settembre 2012, n. 179 così come modificato dai successivi decreti in data 25 ottobre 2012 n. 196, 27 novembre 2012 n. 211, 19 febbraio 2013 n. 14, 4 luglio 2013 n. 411 e 30 ottobre 2013 n. 559 con i quali è stata determinata la composizione della Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 1 agosto 2012, n. 161;

Visto il decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali 27 marzo 2015, n. 42 con il quale sono state stabilite le modalità di svolgimento dell'esame finale della procedura selettiva per il passaggio alla qualifica di Capo squadra con decorrenza 1.1.2012;

Visto il verbale della Commissione esaminatrice n. 19 del 6 maggio 2015 dal quale risulta che, durante l'espletamento della prova finale in forma scritta (test a risposta multipla) del corso di formazione del concorso di cui al decreto sopraindicato, un concorrente veniva sorpreso in possesso di un foglio sul quale era riportata la quasi totalità delle risposte alle domande di cui alla terna dei quiz predisposti dalla Commissione e, in conseguenza di ciò, si procedeva all'allontanamento del medesimo rendendolo edotto che si sarebbe proceduto agli adempimenti di legge;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Vista la nota n. 17017 del 7 maggio 2015, con il quale Presidente della Commissione esaminatrice ha comunicato alla Direzione Centrale per gli Affari Generali di avere presentato alla Procura della Repubblica di Roma denuncia-querela per i fatti accaduti depositando presso quell'Ufficio Giudiziario gli elaborati in plichi sigillati;

Vista la relazione in data 18 maggio 2015 della Commissione ispettiva, nominata con proprio decreto n. 4536 del 13 maggio 2015, dalla quale emerge tra l'altro che la Commissione esaminatrice ha sospeso le operazioni concorsuali non procedendo alla correzione degli elaborati;

Visto il decreto adottato, ai sensi dell'art. 253 c.p.p. dalla Procura della Repubblica di Roma in data 25 maggio 2015, con il quale, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di reati, è stato disposto il sequestro di n. 3 scatole di cartone sigillate timbrate e siglate dai componenti della Commissione esaminatrice contenenti le buste chiuse ritirate ai candidati a conclusione della prova d'esame e depositate dal Presidente della predetta Commissione in concomitanza con la denuncia presentata all'A.G.;

Considerato che il candidato ha spontaneamente dichiarato, come risulta dal citato verbale della Commissione esaminatrice, che il foglio contenente le risposte alla prova d'esame è stato rinvenuto presso "il servizio igienico mobile" collocato all'esterno della sede d'esame;

Ritenuto, pertanto, non potersi escludere che presso i predetti locali vi fossero ulteriori copie del foglio di cui trattasi, nè che altri concorrenti ne siano venuti in possesso o che ne abbiano avuto, comunque, conoscenza;

Ritenuto, pertanto, allo stato degli elementi acquisiti, che la prova d'esame sia stata compromessa per quanto riguarda la segretezza dei contenuti, a prescindere dall'accertamento di eventuali responsabilità circa i fatti accaduti;

Considerato che la regola della segretezza della prova da somministrare ai candidati di un concorso pubblico si impone a garanzia della parità di trattamento dei concorrenti quale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

applicazione del generale principio del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;

Considerato altresì:

- che i documenti concernenti la prova d'esame sono sottratti alla disponibilità dell'Amministrazione e che, conseguentemente, non è possibile procedere alla correzione degli elaborati;
- che, comunque, anche qualora i suddetti elaborati fossero in condizione di essere corretti, sulla prova d'esame graverebbe il già menzionato vizio della violazione della segretezza della procedura concorsuale, esponendo l'Amministrazione ad un eventuale contenzioso in ordine alla validità della prova stessa;
- che la sospensione delle procedure concorsuali, sia essa derivata da eventuale contenzioso sia dai tempi necessari per conoscere le determinazioni dell'A.G. inquirente sul caso, procurerebbe gravi ed irreparabili danni per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conseguenti alla impossibilità di avvalersi della professionalità di nuovi capi squadra, figure particolarmente qualificate, i quali, peraltro, risultano aver già frequentato il prodromico corso di formazione, con dispendio di risorse da parte dell'Amministrazione;
- che detta indisponibilità di Capi Squadra determinerebbe un notevole pregiudizio per il dispositivo di soccorso tecnico urgente, con ciò procurando nocimento per l'incolumità e la sicurezza delle persone;
- che i mancati passaggi di qualifica dei partecipanti al concorso con decorrenza 1.1.2012 comporterebbero la sospensione anche delle procedure relative alle selezioni per i nuovi capi squadra e capi reparto con decorrenza successiva;

Considerato, infine, che alla luce di quanto deliberato dalla Commissione esaminatrice e di quanto sopraesposto, la fase procedimentale costituita dalla prova scritta (test a risposta multipla) svoltasi nel giorno 6 maggio 2015 è da ritenersi, comunque, viziata;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ritenuto di dover garantire, da un lato, l'imparzialità delle procedure concorsuali e, dall'altro, il buon funzionamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mettendo a disposizione del medesimo le risorse umane dei capi squadra, appena formati, ai quali manca per l'inquadramento nei relativi ruoli, se meritevoli, unicamente il superamento della prova finale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in sede di autotutela amministrativa all'annullamento della prova finale in forma scritta (test a risposta multipla) del sopraindicato concorso salvaguardando, tuttavia, le procedure di formazione, che non risultano inficiate in alcun modo dai fatti sopradescritti;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131, concernente, tra l'altro, misure urgenti per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, all'art. 3, disciplina procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 12 ottobre 2007, n. 236, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", così come modificato dal decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Ritenuto nell'ambito della propria competenza di dover provvedere al riguardo;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

Per le motivazioni suesposte, la prova finale in forma scritta (test a risposta multipla), svoltasi in data 6 maggio 2015, relativa al concorso di cui al decreto dipartimentale 1 agosto 2012, n. 161, citato in premessa, è annullata.

Con successivo provvedimento verrà fissata la data di espletamento della nuova prova scritta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Roma, 26 maggio 2015

IL CAPO DIPARTIMENTO

Musolino